queste istituzioni

L'effettività della tutela delle vittime di atti persecutori tra misure di prevenzione, tutela cautelare ed evidenze statistiche

Chiara Rametta

Numero 3/2026
14 ottobre 2026

L'effettività della tutela delle vittime di atti persecutori tra misure di prevenzione, tutela cautelare ed evidenze statistiche

di Chiara Rametta*

Sommario
1. Introduzione. – 2. Le misure cautelari. – 2.1 Criticità relative all'applicazione del braccialetto elettronico antistalking. – 3. Le misure di prevenzione amministrative: l'ammonimento del Questore. – 4. Il progressivo rafforzamento della tutela delle vittime: dal Codice Rosso al Codice Rosso Rafforzato. – 5. Evidenze statistiche a livello nazionale – I dati di ISTAT e Criminalpol. – 5.1 L'effettività della tutela delle vittime di stalking alla luce dei dati giudiziari. – 6. Profili vittimologici e implicazioni derivanti dai comportamenti persecutori. – 7. Brevi conclusioni.

Sintesi
Il presente contributo si propone di analizzare il sistema di tutela predisposto dall'ordinamento italiano nei confronti delle vittime di atti persecutori, soffermandosi sulle principali misure cautelari e di prevenzione amministrativa introdotte per contrastare tale fenomeno. L'analisi normativa è affiancata da un esame dei principali dati statistici elaborati da ISTAT e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale (Criminalpol), al fine di verificare se il progressivo rafforzamento degli strumenti di tutela abbia prodotto un'effettiva riduzione del fenomeno o abbia prevalentemente favorito la sua emersione.
Il cuore pulsante della ricerca è esaminare il dialogo tra misure normative e dati statistici, al fine di comprendere il divario tra norma e realtà.
Dall'analisi emerge come il rafforzamento degli strumenti normativi abbia contribuito a una maggiore emersione del fenomeno e a una crescente consapevolezza sociale, pur permanendo significative criticità applicative e probatorie che incidono sull'efficacia concreta del sistema di protezione delle vittime.

Abstract
This paper aims to analyse the system of protection established by the Italian legal framework for victims of stalking, focusing on the main precautionary measures and administrative preventive measures introduced to combat this phenomenon. The legal analysis is complemented by an examination of the main statistical data provided by the Italian National Institute of Statistics (ISTAT) and the Central Directorate of Criminal Police (Criminalpol), in order to assess whether the progressive strengthening of protective measures has led to an actual reduction in the phenomenon or has primarily contributed to bringing it to light.
The central focus of this research is to explore the relationship between legal measures and statistical data, with the aim of understanding the gap between law and reality.
The analysis reveals that the strengthening of the legal framework has contributed to greater visibility of the phenomenon and increased social awareness. Nevertheless, significant challenges persist in the application of the law and the gathering of evidence, affecting the practical effectiveness of the system designed to protect victims.

* Dottoressa in Management della Pubblica amministrazione.

Parole chiave
Stalking, tutela delle vittime, misure cautelari, prevenzione amministrativa, dati statistici.

Keywords
Stalking, victim protection, precautionary measures, administrative prevention, statistical data.

1. Introduzione.

Il termine *stalking*, mutuato dalla lingua inglese, deriva dal verbo "*to stalk*", e descrive l'immagine del cacciatore che si muove furtivamente per avvicinarsi alla preda. Tale espressione è stata adottata in ambito giuridico e criminologico per designare una serie di comportamenti posti in essere da un soggetto nei confronti di un altro individuo, al fine di sorvegliarlo, pedinarlo o perseguitarlo, in maniera reiterata.

Nel corso degli anni Ottanta il fenomeno delle condotte persecutorie non era ancora stato oggetto di una chiara definizione né di una specifica classificazione giuridica o sociale. Tali comportamenti venivano spesso assimilati a episodi più ampi e generici di violenza domestica o coniugale, senza che vi fosse una consapevolezza diffusa della loro natura peculiare e della necessità di un inquadramento autonomo[1].

È solo a partire dal biennio 1989-1991 che si assiste a un significativo cambiamento nel modo in cui questo tipo di condotte viene percepito e descritto, soprattutto grazie alla crescente attenzione riservata dai media statunitensi al fenomeno del cd. *star-stalking*, ovvero le molestie e le ossessioni rivolte a personaggi famosi. Questo tipo di esposizione mediatica ha avuto un ruolo fondamentale nel portare alla luce una problematica fino ad allora sottovalutata o relegata alla sfera privata, contribuendo così a una più ampia riflessione pubblica[2].

Sul piano normativo, il reato di atti persecutori costituisce una fattispecie piuttosto recente all'interno del nostro ordinamento giuridico, poiché è stato introdotto nel 2009 con l'inserimento dell'art. 612-*bis* del c.p., al fine di colmare un vuoto di tutela in materia di condotte persecutorie[3].

Tuttavia, la sola previsione del reato non è sufficiente a garantire un'effettiva protezione della vittima. Le condotte persecutorie, infatti, si caratterizzano per la loro natura reiterata e possono evolvere rapidamente verso forme di violenza sempre più gravi. Per questa ragione il legislatore ha progressivamente affiancato alla risposta penale una serie di strumenti, sia di natura cautelare che preventiva, finalizzati a garantire la protezione immediata della vittima e a contenere il rischio di reiterazione delle condotte persecutorie.

---

[1] L. De Fazio, R. Merafina, C. Sgarbi, *Stalking e mass media*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 12.4.2010.

[2] P. Curci, G.M. Galeazzi, C. Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 13.

[3] La Stampa, *La legge sullo stalking*, disponibile su: https://www.lastampa.it/i-tuoi-diritti/responsabilita-e-sicurezza/2009/05/12/news/la-legge-sullo-stalking-1.37065357/

L'effettività di tali misure cautelari e di prevenzione non può però essere valutata esclusivamente sul piano normativo. Occorre verificare se il rafforzamento degli strumenti predisposti dal legislatore abbia inciso concretamente sull'evoluzione del fenomeno e sulla capacità dell'ordinamento di assicurare una protezione effettiva delle vittime.

Muovendo da questa prospettiva, il presente contributo analizza dapprima le principali misure di prevenzione e tutela cautelare previste per il reato di atti persecutori e successivamente esamina i dati statistici elaborati dall'ISTAT e dalla Direzione centrale della Polizia criminale, al fine di verificare il rapporto tra evoluzione normativa ed effettività della tutela.

2. Le misure cautelari.

Le misure cautelari rappresentano il primo livello di tutela anticipata predisposto dall'ordinamento per proteggere le vittime di stalking. Si tratta di strumenti giudiziari coercitivi che hanno la funzione di impedire la reiterazione delle condotte persecutorie e neutralizzare il rischio di escalation di quest'ultime.

Tra le misure coercitive previste dal codice di procedura penale, particolare rilievo assume *il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa*, disciplinato dall'art. 282-*ter* c.p.p.

L'applicazione di tale misura ha generato un vivace dibattito interpretativo. Il punto controverso è se il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa, deve specificare i luoghi vietati o è sufficiente che l'indagato mantenga una distanza dalla vittima, ovunque essa si trovi.

Ci sono due orientamenti principali in merito.

Un primo approccio ritiene sufficiente un divieto *generico*, che impone all'autore degli atti persecutori di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima, ovunque essa si trovi. Una prescrizione di questo tipo risulta particolarmente coerente quando la condotta persecutoria si manifesta con modalità pervasive e non legate a spazi specifici, come nel caso degli autori che inseguono sistematicamente la vittima ovunque essa si trovi. In tali circostanze, la dettagliata elencazione dei luoghi perderebbe di significato, poiché l'offensività dell'agire non dipende da un contesto spaziale delimitato[4].

A questo indirizzo si affianca un secondo orientamento che ritiene opportuno adottare un divieto *specifico*. Quando lo stalking si concentra su luoghi determinati – l'abitazione della vittima, il luogo di lavoro, gli spazi familiari o scolastici – diventa necessario individuare

[4] V. CIANCIOLO, *Obbligo di non avvicinarsi alla vittima e distanza minima bastano per non elencare i luoghi abitualmente frequentati*, in *Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia*, 4.3.2025.

chiaramente i siti interdetti, così da rendere effettivo il controllo da parte delle forze dell'ordine e comprensibile il contenuto del divieto per l'indagato.

Entrambe le opzioni sono previste dalla norma, ma la Cassazione sottolinea la necessità di modulare la misura sul caso concreto, evitando tanto divieti eccessivamente generici, che rischierebbero di essere inapplicabili, quanto prescrizioni troppo rigide e scollegate dalla dinamica reale dei fatti[5].

Il divieto di avvicinamento può inoltre essere accompagnato *dal divieto di qualsiasi forma di comunicazione con la vittima* – telefonica, telematica o mediata da terzi – rafforzando così lo scudo protettivo necessario nelle situazioni in cui il persecutore utilizza ogni mezzo disponibile per mantenere un contatto indesiderato[6].

Accanto al divieto di avvicinamento opera la misura dell'*allontanamento dalla casa familiare* (art. 282-*bis* c.p.p.), che assume particolare rilievo quando le condotte persecutorie avvengono in un contesto domestico. In tali casi il giudice può ordinare l'immediato abbandono dell'abitazione da parte dell'indagato, con divieto di farvi ritorno senza autorizzazione. Ove necessario, il provvedimento può essere modulato con specifiche modalità operative, ad esempio per il ritiro di effetti personali, al fine di evitare nuovi contatti e preservare la sicurezza dei soggetti coinvolti[7].

Uno strumento cautelare ormai consolidato nella prassi dei procedimenti per stalking, e largamente conosciuto, è l'utilizzo del *braccialetto elettronico* (art. 275-bis c.p.p.). Si tratta di un dispositivo applicato alla caviglia che permette il controllo a distanza di persone agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o soggette all'allontanamento dalla casa familiare, tramite il sistema di tracciamento GPS[8].

La vittima ha un altro dispositivo che genera un allarme se l'indagato si avvicina troppo a quest'ultima. L'allarme si attiva anche se il controllato si allontana dall'area autorizzata o manomette il braccialetto: un allarme viene inviato alla Sala Operativa delle forze dell'ordine. È progettato per essere resistente e può essere rimosso solo dall'autorità pubblica[9].

L'applicazione del braccialetto elettronico richiede, inoltre, il consenso dell'imputato. In caso di consenso, l'imputato è tenuto a collaborare alle operazioni di installazione e a rispettare le indicazioni impartite. In caso di rifiuto, si applica la custodia cautelare in carcere. Quando, invece,

---

[5] Cass. pen. V, ud. 29.4.2021, dep. 28.10.2021, n. 39005, in *DeJure.it*.

[6] Brocardi, *Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, disponibile su: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art282ter.html

[7] Brocardi, *Articolo 285 Codice di procedura penale Codice di procedura penale – Custodia cautelare in carcere*, disponibile su: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art285.html

[8] P. REALE, *Il braccialetto elettronico: descrizione del sistema, con approfondimento della funzionalità "anti-stalking"*, in *Sicurezza e Giustizia*, 3.11.2025.

[9] Ministero della Giustizia, *Braccialetto elettronico*, disponibile su: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?previsiousPage=mg_14_3&contentId=GLO52825#

il dispositivo risulta tecnicamente non utilizzabile, la polizia giudiziaria è tenuta a darne immediata comunicazione al giudice, il quale valuterà l'adozione di una misura alternativa[10].

A questo proposito, interessante è una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale – sez. V, 29/01/2025, n. 8379 – con la quale stabilisce che, se il braccialetto elettronico non può funzionare per ragioni tecniche, il giudice non deve automaticamente applicare una misura cautelare più grave. Deve invece rivalutare le esigenze cautelari del caso concreto, scegliendo – secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità – se applicare una misura più severa, confermare quella esistente o disporne una più lieve.

L'automatismo opera solo se l'indagato rifiuta il consenso all'uso del braccialetto.

Nel caso concreto, infatti, l'indagato aveva ricevuto dal Tribunale territoriale la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con una distanza minima di 500 metri, più l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel caso in cui l'indagato non dava il consenso all'utilizzo del braccialetto oppure quest'ultimo non poteva essere applicato per ragioni tecniche, allora automaticamente scattava una misura più grave: il divieto di dimora nel comune della persona offesa. L'indagato ha fatto ricorso in Cassazione, quest'ultima ha respinto le critiche sui gravi indizi di colpevolezza, ma accolto la censura riguardante l'aggravamento automatico della misura, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024[11].

Tale sentenza ha chiarito che, se il braccialetto non può funzionare per motivi tecnici, il giudice non può applicare automaticamente una misura più grave: deve valutare di nuovo il caso concreto e scegliere la misura più adeguata, anche meno severa. Nessun automatismo, quindi, ma una decisione proporzionata alle reali esigenze cautelari[12].

Per conclude la disamina delle misure cautelari, la *custodia cautelare in carcere* (art. 285 c.p.p.) rappresenta l'*extrema ratio*, adottabile solo quando ogni altra misura risulti inadeguata a contenere il rischio di recidiva o l'aggressività della condotta. Si tratta di una misura temporanea e preventiva, applicata prima della condanna definitiva.

Essa può essere applicata esclusivamente quando ricorre una delle esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 c.p.p., ovvero: il pericolo che l'imputato fugga, il rischio di inquinamento probatorio e la possibilità che continui a commettere atti persecutori o reati connessi[13]. Trattandosi di una misura coercitiva che incide sulla libertà personale dell'indagato, il periodo

---

[10] Brocardi, *Articolo 275 bis Codice di procedura penale – Particolari modalità di controllo,* disponibile su*:* https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-i/art275bis.html

[11] Cass. pen. V, ud. 29.1.2025, dep. 28.2.2025, n. 8379, in *DeJure.it*.

[12] M. BILLI, *Divieto di avvicinamento nei reati di genere: un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale (173/2024)*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 13.11.2024.

[13] Brocardi, *Articolo 274 Codice di procedura penale – Esigenze cautelari,* disponibile su*:* https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-i/art274.html

trascorso in custodia cautelare (c.d. presofferto) viene scomputato dalla pena eventualmente inflitta con la condanna definitiva[14].

Nel complesso, il sistema delle misure cautelari nel reato di stalking si configura come un insieme flessibile e graduato di strumenti pensato per adattarsi alle molteplici facce che la condotta persecutoria può assumere.

L'obiettivo perseguito dal legislatore non è soltanto quello di limitare la libertà dell'indagato, ma soprattutto quello di anticipare la protezione della vittima, interrompendo tempestivamente la progressione della condotta persecutoria e riducendo il rischio di eventi più gravi.

2.1 Criticità relative all'applicazione del braccialetto elettronico antistalking.

Una menzione a parte merita il braccialetto elettronico, strumento largamente conosciuto e al contempo molto discusso, quando parliamo di misure cautelari.

Il braccialetto elettronico è stato introdotto in Italia nel 2001 con l'obiettivo di controllare i soggetti agli arresti domiciliari o in stato di detenzione, prevenendo eventuali violazioni e riducendo la necessità di controlli diretti da parte della polizia. In sostanza, il dispositivo è nato principalmente come strumento per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario[15].

Il cambio di funzione del braccialetto – da strumento destinato a controllare che una persona agli arresti domiciliari non lasciasse la propria abitazione, a dispositivo antistalking pensato per impedire al maltrattante di avvicinarsi alla vittima protetta – ha portato immediatamente a un significativo aumento del suo utilizzo. Le discussioni sui braccialetti antistalking si sono concentrate sui malfunzionamenti tecnici: dispositivi che si scaricano velocemente, si surriscaldano, non prendono in alcune zone o generano falsi allarmi. Le vittime segnalano ritardi negli avvisi e difficoltà nella comunicazione con le forze dell'ordine, con il rischio che l'aggressore possa agire nel frattempo[16].

Il braccialetto antistalking è uno strumento complesso perché comprende tre dispositivi distinti.

Per l'indagato vengono assegnati due apparecchi: il braccialetto elettronico, installato alla caviglia, viene collegato al "track", un secondo dispositivo che rileva la posizione geografica tramite GPS. Deve essere sempre con sé e ricaricato come un normale telefono cellulare. Il corretto funzionamento del sistema richiede quindi la collaborazione attiva dell'indagato e una buona comprensione del funzionamento dei dispositivi.

---

[14] Dizionario Simone, *Custodia cautelare in carcere,* disponibile su: https://dizionari.simone.it/1/custodia-cautelare-in-carcere

[15] Ministero della Giustizia, *Scheda sui braccialetti elettronici*, disponibile su: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SPS1137216&previsiousPage=mg_1_12

[16] G. SIVIERO, *Perché i braccialetti elettronici "antistalking" non funzionano*, in *Il Post*, 28.2.2025.

Per la vittima viene fornito uno smartphone speciale che segnala un allarme alla polizia giudiziaria incaricata del controllo qualora l'indagato si avvicini oltre la distanza stabilita[17].

Proprio in relazione a tale complessità operativa, la legge 24 novembre 2023 n. 168 ha introdotto la c.d. *fattibilità tecnica*. Tale disposizione mira ad accertare che il braccialetto elettronico sia tecnicamente utilizzabile, tenendo conto della copertura di rete. Poiché il braccialetto funziona tramite rete di telefonia mobile, possono verificarsi situazioni – ad esempio in isole o aree montuose – in cui il segnale risulti assente o insufficiente. In tali circostanze, il braccialetto elettronico non può essere efficacemente utilizzato e la polizia giudiziaria è tenuta a certificare formalmente l'assenza delle condizioni di fattibilità tecnica[18].

Affinché il braccialetto risulti davvero efficace come strumento cautelare, è necessario, inoltre, affrontare e risolvere alcuni limiti e criticità ancora presenti nel sistema. Un primo nodo riguarda i tempi di installazione: attualmente possono trascorrere dai 4 ai 10 giorni prima che il dispositivo venga applicato. Questo intervallo, che sulla carta può sembrare breve, nella pratica rappresenta un periodo delicatissimo in cui la vittima rimane esposta a potenziali rischi. L'indagato, infatti, viene informato della misura cautelare, ma, non essendo ancora sottoposto al monitoraggio elettronico, può approfittare di questo vuoto temporale per avvicinarsi alla vittima.

Un secondo aspetto critico riguarda la gestione dei falsi allarmi. Le segnalazioni errate, infatti, provocano interventi delle forze dell'ordine che si rivelano inutili, con un dispendio di risorse e, soprattutto, con un impatto psicologico negativo sulla vittima, che si ritrova a dover fronteggiare ulteriori momenti di stress e confusione[19].

In certi casi un solo gruppo dei Carabinieri può ricevere fino a 2.000 falsi allarmi al giorno, mentre deve gestire anche altri 300 apparecchi. Questo rende il lavoro del personale molto stressante e meno efficace[20].

Per avere un'idea dell'aumento, a novembre 2023 i braccialetti elettronici attivi in Italia per reati legati al c.d. Codice Rosso erano 1.018, su un totale di 5.695 dispositivi. Dei 5.695 dispositivi attivi, 4.916 sono stati applicati a persone che si trovano ai domiciliari e 31 a persone sottoposte a *tracking*[21].

Ad agosto 2025, invece, i dati del Ministero dell'Interno indicano 5.929 braccialetti antistalking attivi su un totale di 12.192 dispositivi, quasi quadruplicati in meno di due anni[22].

---

[17] P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il nuovo codice rosso – Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovrannazionale e interno*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 448.

[18] P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *op. cit.*, p. 449.

[19] P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *op. cit.*, p. 450.

[20] F. Menditto, *Ancora sul braccialetto elettronico e sull'art. 7 d.l. n. 178/2024*, in *Sistema Penale*, 19.12.2024.

[21] P. Allegri, *Dispositivi di monitoraggio elettronico. Un'analisi del sistema di sorveglianza a distanza nel contesto italiano*, in *Rapporto Antigone*, 8.4.2024.

[22] Ministero dell'Interno, *Dossier Viminale Ferragosto 2025*, disponibile su: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-08/dossier_viminale_ferragosto_2025_1.pdf

Fastweb, aggiudicatasi il nuovo contratto del Ministero dell'Interno, fornisce i braccialetti elettronici e l'infrastruttura completa per il loro monitoraggio a distanza, prevedendo l'attivazione in media di 1.000 dispositivi al mese, con punte fino a 1.200[23].

Una soluzione per performare l'utilizzo dei braccialetti elettronici potrebbe essere quella di volgere lo sguardo agli altri ordinamenti europei. Negli altri Paesi europei l'uso dei braccialetti antistalking è più selettivo e organizzato in maniera articolata[24]. In Francia il *bracelet anti-rapprochement* (BAR) è inserito in un sistema di controllo a distanza sottoposto alla supervisione dell'amministrazione penitenziaria[25]. L'esperienza francese mostra come il funzionamento efficiente del BAR non dipenda solo dalla fattibilità tecnica del dispositivo, ma richieda un'adeguata rete organizzativa, articolata attraverso l'istituzione di servizi di reperibilità, la creazione di caselle di posta elettronica dedicate, tabelle condivise per il monitoraggio delle misure, l'organizzazione di riunioni di co-coordinamento, e in alcuni casi l'assunzione di personale aggiuntivo specificamente dedicato alla gestione del BAR[26].

Nel Regno Unito, il *responsible person for electronic monitoring* ha il compito di monitorare le violazioni e analizzarle, trasmettendo poi i relativi alert alle forze di polizia che sono chiamate a verificare le segnalazioni, determinare le misure da adottare e avvisare la vittima[27].

Il modello londinese prevede figure specificatamente dedicate alla gestione dei casi monitorati. In quest'ambito particolare rilevanza assume la risorsa del *Police Intelligence Analyst*, incaricato di supportare la registrazione e l'identificazione dei casi sottoposti a monitoraggio nei sistemi della polizia. È previsto, inoltre, il coinvolgimento di operatori della giustizia incaricati di identificare, gestire e verificare il rispetto delle condizioni cui è sottoposto il soggetto monitorato[28].

L'approccio francese e quello inglese sono molto interessanti da un punto di vista dell'attuazione concreta del monitoraggio braccialetto, poiché evidenziano la necessità di un

---

[23] Fastweb, *Fastweb al Salone della Giustizia: la digital trasformation al servizio del sistema giudiziario,* disponibile su: https://www.fastweb.it/corporate/media/comunicati-stampa/fastweb-al-salone-della-giustizia-la-digital-trasformation-al-servizio-del-sistema-giudiziario/, 15.5.2018.

[24] S. ROSSITTO, *Violenza sulle donne: come superare i problemi del braccialetto elettronico*, in *Il Sole 24 Ore*, 20.2.2025.

[25] LégiFrance, *Chapitre Ier: bracelet anti-rapprochement,* disponibile su: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000045476241/LEGISCTA000045490114/

[26] Ministère de la Justice, *Le bracelet anti-rapprochement – état des lieux d'une mesure attendue*, disponibile su: https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-04/20250410_synthese_rapport_bar.pdf

[27] Gov.uk, *Domestic abuse protection orders and domestic abuse protection notices: statutory guidance for the police – Eletronic monitoring requirements*, disponibile su: https://www.gov.uk/government/publications/domestic-abuse-protection-orders-and-protection-notices/domestic-abuse-protection-orders-and-domestic-abuse-protection-notices-statutory-guidance-for-the-police-accessible

[28] London.Gov.Uk, *PCD 1604 Extension of GPS Tagging 2024-26,* Disponibile su: https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/mayors-office-policing-and-crime-mopac/mopac-governance-and-decision-making/mopac-decisions/pcd-1604-extension-gps-tagging-2024-26

sistema di tutela articolato, nel quale intervengono diverse figure e professionalità coinvolte nella gestione della misura.

In generale, il braccialetto elettronico può essere considerato uno strumento di tutela potenzialmente efficace, ma ancora bisognoso di perfezionamento. Le criticità legate al suo funzionamento, sia in relazione ai limiti della fattibilità tecnica dovuti alla dipendenza dalla rete di telefonia mobile, sia con riferimento all'elevato carico operativo gravante sulle forze dell'ordine, incidono significativamente sulla sua effettiva capacità di protezione. In un contesto caratterizzato da un numero crescente di dispositivi attivi, il rischio è quello di non riuscire a garantire un'attenzione adeguata a ciascun caso concreto; ed è probabilmente su questo piano, più che sullo strumento in sé, che appare necessario intervenire.

3. Le misure di prevenzione amministrative: l'ammonimento del Questore.

Accanto agli strumenti cautelari predisposti dal legislatore, un ruolo significativo è svolto dalle misure di prevenzione amministrativa, che si collocano in una fase antecedente rispetto all'intervento penale e mirano a intercettare la condotta prima che assuma una dimensione più grave.

Tra queste, l'ammonimento del Questore rappresenta l'innovazione più rilevante introdotta dal legislatore del 2009. Tale istituto è disciplinato ai sensi dall'art. 8 del D.L. n. 11/2009. Lo strumento consente alla vittima di ottenere una forma di protezione immediata senza dover necessariamente sporgere querela, offrendo così una risposta rapida a situazioni in cui il rischio di escalation è concreto ma la persona offesa non si sente ancora pronta ad attivare il percorso giudiziario[29].

La persona offesa che, in un primo momento, non intende sporgere querela può rivolgersi al Questore presentando un'istanza di ammonimento contro l'autore delle condotte persecutorie. Ricevuta la richiesta, il Questore procede a convocare la persona segnalata e, dopo averla ascoltata, può ammonirla oralmente, invitandola a cessare immediatamente i comportamenti molesti. L'ammonimento viene poi formalizzato tramite verbale consegnato sia alla vittima sia all'autore della condotta[30].

L'ammonimento non può tuttavia essere disposto quando la querela è già stata presentata, e nel caso in cui il reato sia perseguibile d'ufficio sin dall'inizio[31].

---

[29] G. D'AIUTO, *Stalking: aspetti sostanziali, processuali e profili psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 307.

[30] Normattiva, *Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11*, disponibile su: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;11~art8-com2

[31] V. DE GIOIA, *L'ammonimento del Questore al potenziale «stalker»: funzione e presupposti applicativi*, in *N Jus*, 21.11.2022.

Negli ultimi anni il legislatore ha ulteriormente rafforzato la funzione preventiva dell'istituto, affiancandovi strumenti orientati non soltanto alla protezione della vittima, ma anche al recupero dell'autore della condotta. In tale prospettiva si inserisce il *Protocollo Zeus*, avviato nel 2018[32], il cui nome non è casuale, ma richiama simbolicamente il primo episodio di violenza nella mitologia greca. Si tratta di un percorso trattamentale rivolto ai soggetti ammoniti per violenza domestica o atti persecutori[33].

L'obiettivo è intervenire sulla matrice comportamentale delle condotte persecutorie, promuovendo percorsi psicologici e relazionali finalizzati a sviluppare consapevolezza, autocontrollo e capacità di gestione dei conflitti. Nel momento in cui viene emesso l'ammonimento, l'autore è informato della possibilità di accedere a tali programmi presso centri specializzati, che operano secondo un modello di prevenzione secondaria, orientato a ridurre il rischio di recidiva[34].

L'evoluzione dell'istituto dell'*ammonimento del Questore* non si è tuttavia arrestata, segnando negli anni successivi un ampliamento del suo raggio di azione. L'interesse del legislatore verso lo strumento si è ulteriormente consolidato, infatti, con l'introduzione della legge n. 168/2023, che all'art. 1 ha ampliato il perimetro applicativo dell'ammonimento. Ora l'ammonimento può riguardare più reati, non solo lo stalking, ma violenza sessuale, maltrattamenti e altri reati collegati alla violenza domestica[35].

Se una persona già ammonita commette di nuovo uno dei reati previsti, la pena aumenta e il reato diventa perseguibile d'ufficio, così le autorità possono intervenire subito senza attendere la querela. Inoltre, se l'organo di polizia riceve una denuncia o una querela per violenza domestica, se dai primi controlli risulta un rischio concreto che la violenza possa ripetersi, informa il prefetto. Quest'ultimo, valutando la situazione insieme agli altri organi di coordinamento, può adottare misure di vigilanza dinamica: controlli continui e aggiornati periodicamente (ogni tre mesi) per garantire la sicurezza della vittima.

L'istituto assume così un ruolo trasversale nella tutela delle vittime di violenza di genere, rafforzando la capacità dell'ordinamento di intervenire in modo preventivo ed efficace.

---

[32] Protocollo siglato a Milano, nel 2018, tra CIPM e Polizia di Stato.

[33] M. CELIBERTI, *Cos'è il Protocollo Zeus e come funziona il sistema per salvare le donne dalla violenza*, in *Il Riformista*, 25.11.2021.

[34] Polizia di Stato, *Protocollo Zeus*, disponibile su: https://www.poliziadistato.it/articolo/protocollo-zeus

[35] Archivio Penale, *Legge 24 novembre 2023, n. 168 - Contrasto alla violenza sulle donne e domestica*, disponibile su: https://archiviopenale.it/

4. Il progressivo rafforzamento della tutela delle vittime: dal Codice Rosso al Codice Rosso Rafforzato.

L'introduzione dell'art. 612-*bis* c.p. ha rappresentato il primo fondamentale intervento volto a riconoscere autonomamente il fenomeno dello stalking. L'esperienza applicativa ha tuttavia evidenziato come la sola incriminazione della condotta non fosse sufficiente a garantire un'effettiva protezione delle vittime, rendendo necessario un progressivo rafforzamento degli strumenti processuali e cautelari.

In tale prospettiva si colloca la legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come Codice Rosso, che costituisce uno dei principali interventi di riforma in materia di violenza domestica e di genere.

La norma nasce in risposta all'aumento dei casi di violenza domestica, maltrattamenti e stalking, con l'obiettivo di realizzare una sorta di corsia preferenziale, cioè un percorso accelerato, per trattare questi reati considerati particolarmente gravi[36].

Il Codice Rosso si compone di 21 articoli, e interviene sia sul Codice Penale che sul Codice di Procedura Penale, apportando significative modifiche per garantire un rapido avvio del procedimento e l'adozione tempestiva di misure di protezione. Allo stesso tempo, innalza le pene per alcuni reati, rivede le aggravanti e istituisce nuove fattispecie, assicurando una risposta penale più efficace e severa[37].

Nello specifico, rispetto al reato di atti persecutori, si evidenziano le novità apportate dalla legge.

L'inasprimento della pena edittale, previsto dall'art. 9, comma 3, rappresenta l'aspetto più significativo della riforma. In precedenza, il reato di atti persecutori era punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; con la modifica, la pena minima è stata aumentata a un anno e la pena massima a sei anni e sei mesi[38]. Questo incremento testimonia la maggiore consapevolezza della gravità della condotta persecutoria, sia per l'impatto psicologico che produce sulla vittima, sia per il rischio che possa sfociare in forme di violenza più gravi.

Un altro aspetto significativo della riforma riguarda la dimensione trattamentale del reato, prevista dall'art. 17: i condannati per atti persecutori possono essere ammessi a percorsi di reinserimento sociale e di recupero, svolti presso enti o associazioni specializzate nella prevenzione, nell'assistenza psicologica e nel recupero di soggetti condannati per reati analoghi. Tali percorsi devono essere organizzati in collaborazione tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. Tale approccio sottolinea come il legislatore abbia inteso combinare l'azione

[36] D. RUSSO, *Emergenza "Codice Rosso"*, in *Sistema Penale*, 9.1.2020, p. 5.

[37] Archivio Penale, *Legge 19 luglio 2019, n.69- Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - il c.d. codice rosso,* disponibile su: https://archiviopenale.it/legge-19-luglio-2019-n69-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e-di-genere--il-cd-codice-rosso-(gu-25072019)/contenuti/9044

[38] P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO, *op.cit.*, p. 330.

punitiva con una strategia di prevenzione della recidiva, riconoscendo la necessità di un intervento riabilitativo mirato per i soggetti autori di atti persecutori.

L'esperienza applicativa del Codice Rosso ha tuttavia evidenziato alcune persistenti criticità, soprattutto con riferimento alla tempestività degli interventi e all'effettiva capacità preventiva del sistema. Da tali esigenze nasce la legge 24 novembre 2023, n. 168, comunemente definita Codice Rosso Rafforzato, che amplia e perfeziona il quadro normativo delineato nel 2019[39].

Un elemento di particolare rilievo è il richiamo esplicito, per la prima volta, alla Convenzione di Istanbul[40] all'articolo 6 della legge.

Tale richiamo evidenzia la volontà del legislatore di allineare l'ordinamento interno agli standard internazionali che impongono agli Stati obblighi stringenti in materia di prevenzione della violenza, protezione delle vittime e punizione degli autori.

La riforma, inoltre, si pone in continuità con le osservazioni e le critiche più volte avanzate sia dal Consiglio d'Europa sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno rilevato come l'Italia non sempre abbia assicurato interventi tempestivi e adeguati nei confronti delle donne che segnalano violenze o minacce. In questo senso, il Codice Rosso Rafforzato rappresenta un tentativo concreto di colmare tali lacune, rafforzando gli strumenti di prevenzione e assicurando una maggiore conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani[41].

Tra le principali novità introdotte, merita particolare attenzione l'art. 10 che introduce il cosiddetto "arresto in flagranza differita". Questo significa che la polizia può arrestare subito una persona anche se non è stata colta sul fatto, quando sussistono prove certe che abbia appena commesso determinati reati. In particolare, la norma si applica nei casi in cui qualcuno viola un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ignora un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, maltratta familiari o conviventi, oppure compie atti persecutori[42].

L'art. 12 rafforza i controlli in merito alle misure cautelari e all'uso del braccialetto elettronico. La manomissione del braccialetto o di altri strumenti tecnici può determinare l'aggravamento della misura cautelare personale già applicata. Inoltre, nelle misure di allontanamento e nel divieto di avvicinamento, il giudice deve imporre una distanza minima

---

[39] P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *op. cit.*, p. 16.

[40] La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014, è il principale trattato internazionale dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. Essa qualifica tale violenza come una violazione dei diritti umani e come fenomeno strutturale legato alle disuguaglianze di genere, imponendo agli Stati obblighi vincolanti di prevenzione, protezione delle vittime e perseguimento degli autori, attraverso politiche integrate, servizi specializzati e adeguati meccanismi sanzionatori.

[41] P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *op. cit.*, p. 16.

[42] C. Morganti, *L. 24 novembre 2023, n. 168: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, in *Rivista Penale – Diritto e procedura*, 15.4. 2024.

obbligatoria di almeno 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati, prevedendo l'uso del controllo elettronico quando possibile. Se l'imputato rifiuta il braccialetto elettronico, il giudice è tenuto a valutare l'adozione di una misura cautelare più gravosa. Se, invece, il dispositivo non è utilizzabile per ragioni tecniche, il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può valutare la misura più idonea da adottare[43].

Si segnala anche l'introduzione dell'art. 362-*bis* c.p.p., recante *Misure urgenti di protezione della persona offesa*. La norma prevede una procedura accelerata che impone al pubblico ministero un obbligo temporale stringente: entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato deve valutare se ci sono i presupposti per chiedere una misura cautelare. Qualora tali presupposti non emergano, il pubblico ministero prosegue comunque l'attività investigativa. Una volta avanzata la richiesta cautelare, il giudice è tenuto a provvedere entro il termine di venti giorni, assicurando così una risposta celere nelle situazioni caratterizzate da un elevato rischio per l'incolumità della persona offesa[44].

Accanto a questi strumenti penali e cautelari, il legislatore ha previsto anche misure di sostegno pratico per garantire una tutela completa delle vittime. Le vittime di specifici reati gravi – come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, mutilazioni genitali femminili e reati contro minori – hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche indipendentemente dal reddito[45]. Il gratuito patrocinio consiste nel ricevere assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice[46].

Alla luce delle rilevanti modifiche normative introdotte dal legislatore, a partire dalla previsione dell'art. 612-*bis* c.p. e del successivo potenziamento del quadro di tutela ad opera del Codice Rosso e del Codice Rosso Rafforzato, appare ora necessario interrogarsi sull'effettivo impatto di tali riforme sul fenomeno dello stalking.

L'inasprimento del trattamento sanzionatorio ha portato a una riduzione dell'incidenza del fenomeno, oppure, nonostante l'intervento normativo, il numero dei casi è rimasto invariato o addirittura ha registrato un incremento?

5. Evidenze statistiche a livello nazionale – I dati di ISTAT e Criminalpol.

Le innovazioni normative appena esaminate testimoniano il progressivo rafforzamento degli strumenti di prevenzione e protezione predisposti dall'ordinamento. Resta tuttavia da verificare

---

[43] Normattiva, *Legge 24 novembre 2023, n. 168*, disponibile su: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168

[44] C. CECCHELLA, C. PARODI, *Il nuovo codice rosso l. n. 168/2023 contro la violenza sulle donne e la violenza domestica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, pp. 25-26.

[45] CanestriniLex, *Patrocinio a spese dello stato senza limiti di reddito*, disponibile su: https://canestrinilex.com/risorse/vittima-di-reati-violenti-ha-diritto-sempre-al-patrocinio-a-spese-dello-stato-cass

[46] Ministero della Giustizia, *Gratuito patrocinio*, disponibile su: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/termine_del_glossario?contentId=GLO53028

se tale evoluzione abbia prodotto un effettivo miglioramento della tutela delle vittime. A tale scopo, l'analisi dei dati statistici a livello nazionale rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere l'evoluzione del fenomeno e soprattutto ci aiuta a comprendere il divario tra teoria e realtà. In questo contesto, i dati forniti dall'ISTAT e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Criminalpol – offrono una panoramica completa sull'andamento degli atti persecutori in Italia.

L'ISTAT rappresenta la principale fonte statistica nazionale per lo studio della violenza di genere. Nell'ambito delle proprie indagini sociali periodiche ha dedicato particolare attenzione al fenomeno dello stalking attraverso tre grandi rilevazioni: quella del 2006, quella del 2014 e la più recente indagine avviata nel 2025.

L'indagine ISTAT del 2006 sulla Sicurezza delle Donne è la prima condotta in Italia interamente dedicata alla violenza fisica e sessuale contro le donne. Tale indagine ha permesso di superare i limiti delle rilevazioni precedenti (1997,1998 e 2002), che includevano solo un modulo su molestie e violenze sessuali per donne dai 14 ai 59 anni, all'interno della maxi-indagine sulla "Sicurezza dei cittadini nel mondo".

Grazie alla maggiore disponibilità delle donne e a un contesto culturale e politico più favorevole, l'indagine ha potuto focalizzarsi in modo approfondito sulla violenza esercitata dagli uomini sulle donne, con particolare attenzione alla violenza domestica[47].

L'indagine, svolta su un campione rappresentativo di circa 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni mediante interviste telefoniche assistite da computer, adotta una metodologia interessante. La scelta è quella di non parlare mai esplicitamente di violenza fisica o sessuale, ma di descrivere atti concreti che le donne potevano riconoscere nella loro esperienza. In questo modo era più facile per loro ricordare e raccontare episodi di violenza, anche quelli avvenuti molto tempo prima[48].

Nell'ambito dell'indagine, alle donne è stato chiesto se un loro precedente partner le avesse perseguitate durante la fase di separazione o successivamente, provocando in loro sentimenti quali paura o disagio. Sono stati presi in esame comportamenti tipici dello stalking, quali l'invio di regali indesiderati, pedinamenti, messaggi o telefonate insistenti, richieste ripetute di appuntamenti e infine tentativi insistenti di parlare contro la volontà della donna.

Dall'indagine del 2006 risulterebbe che circa 2 milioni e 77 mila donne avrebbero subìto questo tipo di persecuzioni da parte del marito, convivente o fidanzato, sia durante la separazione sia dopo la fine della relazione. Si tratta di una proiezione statistica elaborata sulla base del campione intervistato. Inoltre, dall'indagine emergerebbe che il fenomeno sarebbe più frequente

[47] ISTAT, *La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne"*, *Settori Famiglia e società – Giustizia e sicurezza*, Roma, 2006, pp. 7-8.

[48] ISTAT, *La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne"*, *Settori Famiglia e società – Giustizia e sicurezza*, cit., pp. 9-10.

tra le donne separate o divorziate, che conducono una vita sociale attiva e godono di una maggiore autonomia personale.

Otto anni dopo, l'ISTAT ha realizzato una seconda indagine che ha consentito di confrontare l'evoluzione del fenomeno anche alla luce dell'introduzione del reato di atti persecutori nel 2009.

Questa seconda edizione dell'Indagine sulla Sicurezza delle Donne si propone di fare un passo avanti nell'analisi del fenomeno degli atti persecutori.

In primo luogo, estende l'ambito soggettivo dell'indagine, considerando non soltanto gli ex partner ma anche conoscenti, colleghi di lavoro, amici, parenti e soggetti estranei.

In secondo luogo, viene svolta in un contesto normativo profondamente mutato rispetto al 2006, caratterizzato dall'introduzione dell'art. 612-bis c.p. e dalla conseguente maggiore consapevolezza sociale del fenomeno.

L'indagine ISTAT del 2014 rileverebbe che sono 3 milioni e 466 mila le donne che avrebbero subito atti persecutori con una frequenza superiore a tre episodi per almeno una tipologia di comportamento, da parte di qualsiasi autore; di queste, 1.524.800 hanno subito stalking da parte di un ex partner.

La forma più diffusa di stalking rimane quella del tentativo insistente di contatto, seguita dalle richieste ripetute di appuntamenti, dall'invio di lettere o regali indesiderati, cui si aggiungono anche nuove modalità, quali la diffusione online di immagini private o commenti offensivi e imbarazzanti, che possono sfociare nelle dinamiche del cyberstalking[49].

Lo scorso 25 novembre 2025 sono stati rilasciati i primi dati in merito alla nuova – e terza edizione – dell'indagine *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*. Le stime preliminari indicano che le vittime di stalking sono circa 3 milioni e 108 mila. Il dato evidenzia come la forma più frequente continui a essere quella esercitata dall'ex partner (14,7%), mentre lo stalking posto in essere dal partner attuale rappresenta una percentuale significativamente inferiore (0,4%)[50].

Questo dato ci restituisce un'informazione importante, poiché mostra che, pur in presenza dell'introduzione di specifiche misure normative, non si è registrata una riduzione significativa dei casi. Gli interventi messi in atto sicuramente hanno rappresentato – e rappresentano – un passo importante verso la riconoscibilità del fenomeno, dal punto di vista giuridico e sociale, favorendo una maggiore consapevolezza che permette alle vittime di identificare la gravità delle azioni e denunciarle. Tuttavia, ciò che ci suggeriscono queste indagini è la necessità di continuare a monitorare il fenomeno e di rafforzare ulteriormente le strategie di prevenzione e tutela.

---

[49] ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014*, in *Dipartimento per le Pari Opportunità*, 5.6.2015, p. 16.

[50] ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia - Primi risultati anno 2025*, disponibile su: https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/

Particolare rilievo, in questo quadro di analisi delle tendenze nazionali, assumono anche le indagini condotte da Criminalpol.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale (Criminalpol) svolge un ruolo centrale nel coordinamento delle attività investigative a livello nazionale e internazionale, occupandosi della raccolta e dell'analisi delle informazioni sui fenomeni criminali, del supporto tecnico-scientifico alle indagini e della cooperazione con gli organismi esteri[51].

Nel rapporto *Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne*, aggiornato al novembre 2024, il Servizio Analisi Criminale dedica un approfondimento ai cosiddetti reati spia, ossia a quelle fattispecie che costituiscono indicatori del rischio di successive forme di violenza di genere. Tra questi assumono particolare rilievo gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari o conviventi e la violenza sessuale[52].

Dall'analisi del reato di atti persecutori emerge che nel 2024 il fenomeno ha raggiunto i livelli più elevati dal 2019, sia in termini di delitti commessi sia di segnalazioni a carico dei presunti autori. Nel primo semestre del 2024, i delitti complessivamente registrati evidenziano un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 9.359 a 9.914 episodi. In entrambi gli intervalli temporali considerati, la quota di vittime di sesso femminile si mantiene stabile, attestandosi al 74% del totale.

Sempre nel primo semestre del 2024, la maggior parte delle vittime di sesso femminile è composta da donne adulte: il 95% delle vittime donne ha infatti più di 18 anni. Inoltre, l'89% delle vittime femminili è di cittadinanza italiana. Dai dati risulta, inoltre, che il 18% degli atti persecutori è commesso da stranieri[53].

Infine, per quanto riguarda i reati introdotti dal cosiddetto *Codice Rosso*, nel primo semestre del 2024 si è registrato un significativo incremento dei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (+38%). Tale dato suggerisce che gli strumenti normativi, da soli, non risultano sufficienti e che è invece indispensabile promuovere un profondo cambiamento culturale[54].

Nonostante l'incremento delle campagne di sensibilizzazione, i reati spia risultano in aumento in tutte le tipologie considerate, mentre la quota di vittime di sesso femminile resta elevata e sostanzialmente stabile nel tempo.

---

[51] Ministero dell'interno, *Direzione centrale della Polizia Criminale*, disponibile su: https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale

[52] Polizia di stato, *Pubblicato il rapporto "Il pregiudizio e la violenza contro le donne"*, disponibile su: https://www.poliziadistato.it/articolo/pubblicato-il-rapporto--il-pregiudizio-e-la-violenza-contro-le-donne

[53] Polizia di Stato, *Il punto - il pregiudizio e la violenza contro le donne*, disponibile su: https://www.poliziadistato.it/statics/17/rapporto-violenza-sulle-donne.pdf

[54] Ansa, *Aumentano i casi di stalking e le violenze sessuali*, disponibile su: https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/25-novembre/2024/11/25/aumentano-i-casi-di-stalking-e-le-violenze-sessuali_4c9c8107-45e8-46c0-b10f-5237e9188e06.html

Occorre considerare che tali dati devono essere letti con molta prudenza poiché si riferiscono ai casi censiti dalle statistiche ufficiali. Rimane fuori da quest'analisi una zona d'ombra, quella del c.d. numero oscuro, ovvero quel complesso di fatti criminosi che non vengono accertati e pertanto rimangono estranei alle rilevazioni statistiche.

Nel caso degli atti persecutori, inoltre, la lettura dei dati richiede un'ulteriore riflessione con riferimento alla popolazione femminile.

La percezione delle condotte persecutorie non coincide necessariamente con la loro qualificazione giuridica: alcune vittime, infatti, possono non riconoscere come stalking comportamenti intrusivi e potenzialmente pericolosi, in particolare quando questi non suscitano un significativo senso di timore o di ansia. La mancata percezione della gravità o della natura criminale della condotta può, di conseguenza, incidere sulla decisione di denunciare l'accaduto alle autorità competenti[55].

Il fenomeno dello stalking – e, più in generale, i fenomeni di violenza di genere – è profondamente influenzato dai fattori culturali, sociali e ambientali: l'appartenenza al sesso femminile costituisce, infatti, uno dei fattori socio-ambientali che possono incidere sulla maggiore esposizione delle donne a determinate forme di aggressione e di vittimizzazione. In particolare, tali fattori possono contribuire a rendere meno immediatamente riconoscibili condotte di intimidazione, molestia o controllo, favorendone la tolleranza o la minimizzazione e inducendo a percepirle come espressione di dinamiche relazionali ordinarie, anziché come possibili manifestazioni di una condotta penalmente rilevante[56].

Tale diversa percezione può incidere sia sulla consapevolezza di essere vittima di un reato sia sulla decisione di rivolgersi alle autorità, contribuendo così ad alimentare la cosiddetta cifra oscura del fenomeno.

5.1 L'effettività della tutela delle vittime di stalking alla luce dei dati giudiziari.

L'analisi della diffusione del fenomeno non è sufficiente, da sola, a valutare l'effettività del sistema di tutela predisposto dall'ordinamento. A tal fine assumono particolare rilievo i dati giudiziari, che consentono di osservare non soltanto l'andamento delle denunce, ma anche l'esito dei procedimenti penali e la concreta capacità del sistema di trasformare la segnalazione della vittima in una risposta giudiziaria effettiva.

[55] C.E. JORDAN, P. WILCOX, A. J. PRINTCHARD, *Stalking acknowledgement and reporting among college women experiencing intrusive behaviors: Implications for the emergence of a "classic stalking case"*, in *Journal of Criminal Justice*, 4.9.2007.

[56] C. GRAZIANO, *Gli aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere*, in *Ius in Itinere*, 30.1.2021.

A tal fine, risultano particolarmente significativi i dati elaborati dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno, che permettono di ricostruire l'evoluzione del fenomeno nel periodo compreso tra il 2014 e il 2023[57].

Le statistiche elaborate dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno mostrano come il numero delle persone denunciate o arrestate per il delitto di atti persecutori sia rimasto sostanzialmente stabile tra il 2014 e il 2016, oscillando tra le 10.800 e le 11.400 segnalazioni annue. A partire dal 2017 si registra invece una crescita progressiva, culminata nel 2020 con 15.389 persone segnalate. Negli anni successivi il dato diminuisce, attestandosi a 12.685 segnalazioni nel 2023[58].

Il calo delle segnalazioni osservato nel 2021 ci suggerisce che il Covid-19 ha inciso in modo significativo sull'andamento dei dati. Le restrizioni legate al *lockdown* hanno limitato i contatti con l'esterno: il ricorso allo *smartworking*, alla didattica a distanza, hanno ridotto – se non annullato – gli spostamenti quotidiani e, di conseguenza, anche le occasioni di contatto diretto tra stalker e vittime, come pedinamenti o appostamenti. A ciò si è aggiunto l'isolamento sociale: la drastica riduzione dei contatti con amici e parenti – fatta eccezione per quelli telefonici – può aver scoraggiato le vittime dal chiedere aiuto e dal rivolgersi alle autorità, venendo meno quel supporto emotivo che spesso rappresenta una spinta decisiva nel percorso di denuncia.

Occorre, però, fare una piccola parentesi: le misure di contenimento adottate durante la pandemia – *lockdown*, limitazione degli spostamenti – hanno costretto molte persone a una prolungata e forzata convivenza all'interno dello stesso ambiente domestico, determinando condizioni che hanno favorito l'emersione e/o l'aggravamento di condotte di violenza di genere. Ciò ha limitato le possibilità della vittima di allontanarsi dalla situazione di violenza, chiedere aiuto o mantenere i contatti con la propria rete sociale[59].

Ritornando agli atti persecutori, l'incremento delle segnalazioni può, invece, essere letto come il risultato del lavoro svolto dalle istituzioni e dai media sul tema dello stalking. La crescente attenzione pubblica ha contribuito a rendere il fenomeno più visibile, favorendo una maggiore consapevolezza di quest'ultimo. Tale consapevolezza è ulteriormente rafforzata dal fatto che oggi le vittime dispongono di strumenti più adeguati per riconoscere e definire determinati comportamenti come persecutori, evitando così di minimizzare o normalizzare la portata lesiva del fenomeno.

Pensiamo alle campagne di sensibilizzazione, al rafforzamento dei servizi di supporto e dei centri antiviolenza, alle numerose iniziative portate avanti dalle associazioni. A ciò si aggiungono

[57] ISTAT, *Il percorso giudiziario,* disponibile su: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/

[58] ISTAT, *Denunce – fonte SDI-SSD – 2014 – 2023*, disponibile su https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/12/denunce-fonte-SDI-SSD-2014-2023.xlsx

[59] ISTAT, *L'effetto della pandemia sulla violenza di genere*, disponibile su: https://www.istat.it/comunicato-stampa/leffetto-della-pandemia-sulla-violenza-di-genere.

le manifestazioni pubbliche e l'utilizzo dei social network come spazi di condivisione del proprio vissuto. Numerose sono, infatti, le pagine Facebook, così come i canali Instagram e TikTok, in cui le donne raccontano la propria storia. Questa rete può fungere da esempio e da monito per altre persone che si trovano in situazioni analoghe.

Questo processo, sicuramente, incoraggia le vittime a rivolgersi alle autorità competenti e ad attivare percorsi di denuncia.

Al fine di fornire un quadro il più possibile completo sulla violenza di genere, l'ISTAT raccoglie dati provenienti da una pluralità di fonti, incluse quelle amministrative giudiziarie, in linea con gli standard internazionali. Tali statistiche, pur non consentendo di cogliere appieno la reale dimensione del fenomeno a causa dei bassi tassi di denuncia e della mancata rilevazione del rapporto tra vittima e autore del reato, permettono comunque di descrivere i reati emersi all'attenzione delle Forze dell'Ordine e del sistema giudiziario. Le informazioni disponibili riguardano, in particolare, le denunce, i procedimenti definiti in procura, le condanne e i detenuti.

È interessante notare come nel 2023, su un totale di 20.698 procedimenti definiti, oltre la metà si conclude con archiviazione (11.295 casi)[60]. Il dato appare particolarmente significativo, ma deve essere interpretato con cautela poiché non è possibile stabilire le ragioni che hanno condotto all'archiviazione dei singoli procedimenti: ciò potrebbe essere dovuto a ragioni riconducibili a carenze probatorie, all'insussistenza degli elementi costitutivi del reato o ad altre circostanze emerse nel corso delle indagini.

Fatta questa premessa, è opportuno soffermarsi sulle peculiarità che caratterizzano l'accertamento del delitto di atti persecutori. Quest'ultimo, ad esempio, presenta sotto il profilo probatorio, alcune peculiari difficoltà. Il confine tra attenzioni gradite e condotte persecutorie risulta particolarmente labile: un singolo gesto, come l'invio di una lettera, può essere interpretato come socialmente accettabile, mentre la reiterazione dello stesso comportamento assume una connotazione molesta. Può essere un esempio lo stalker che invia lettere in maniera ossessiva non solo presso l'abitazione della vittima, ma anche sul luogo di lavoro, invadendo spazi personali diversi.

Particolare attenzione richiede, inoltre, l'accertamento degli eventi previsti dall'art. 612-*bis* c.p.[61], tra i quali rientra il *perdurante e grave stato d'ansia o di paura*. Tale evento fa riferimento al turbamento psicologico che le condotte persecutorie ingenerano nella vittima. In giudizio, può essere difficile comprovare lo stato di ansia o paura. Questo perché i termini "ansia" e "paura"

[60] ISTAT, *Procedimenti definiti in Procura*, disponibile su: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/procedimenti-definiti-in-procura/

[61] Il reato di atti persecutori è classificabile come *reato d'evento*, poiché la sua consumazione avviene quando si verifica almeno uno dei tre eventi previsti dalla legge, ovvero *un perdurante e grave stato di ansia o di paura*, *un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, una necessità per la vittima di alterare le proprie abitudini di vita*.

non appartengono al linguaggio tecnico giuridico, sono molto generici e nella vita quotidiana, spesso, vengono anche usati come sinonimi[62].

Su questo punto la giurisprudenza ha chiarito che ha chiarito che il perdurante e grave stato d'ansia o di paura non richiede necessariamente un accertamento medico o una diagnosi specialistica, ritenendo sufficiente che le condotte persecutorie abbiano inciso in modo significativo sull'equilibrio psicologico della vittima. Qui entra in gioco la discrezionalità del giudice, che dovrà desumere queste condizioni di "ansia" e "paura" tramite elementi fattuali, come denunce e testimonianze[63].

L'accertamento dell'evento tipico richiede, dunque, di considerare non soltanto la condotta del persecutore, ma anche le conseguenze che questa produce sulla persona offesa. È proprio nella prospettiva della vittima che diviene possibile comprendere la reale portata delle condotte persecutorie, non limitandosi alla loro dimensione oggettiva, ma prendendo in esame gli effetti psicologici, relazionali e comportamentali che possono derivarne. Per tale ragione, appare necessario soffermarsi sulle caratteristiche delle vittime di stalking e sulle conseguenze che il fenomeno può produrre sulla loro vita.

6. Profili vittimologici e implicazioni derivanti dai comportamenti persecutori.

L'analisi del fenomeno dello stalking non può prescindere dall'osservazione dell'altra faccia della medaglia, rappresentata dalla prospettiva della vittima, sulla quale le condotte persecutorie producono conseguenze profonde, incidendo sulla sfera psicologica, relazionale e quotidiana.

La reiterazione dei comportamenti molesti può determinare nella persona offesa una progressiva percezione di perdita del controllo sulla propria vita e sul proprio spazio personale, causando un significativo trauma psicologico derivante non soltanto dal concreto timore che possano verificarsi episodi di violenza, ma anche dalla costante anticipazione di tale eventualità. La sensazione di essere continuamente osservata, controllata o perseguitata può infatti compromettere il senso di sicurezza personale e condurre a uno stato di allerta permanente[64].

Nei casi di molestie assillanti, le comunicazioni e i tentativi di contatto, diretti o indiretti, da parte del persecutore risultano non solo sgraditi e inopportuni per la persona molestata, ma rappresentano anche una fonte concreta di preoccupazione e di paura per la propria sicurezza

[62] G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, p. 310.

[63] M. TELESCA, *Considerazioni sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. in costanza di rapporto conflittuale tra coniugi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16.4.2014.

[64] A. GIOVANOTTI, *Stalking: nosografia, psicopatologia e psicoterapia del comportamento molesto*, in *Nuova Rassegna di studi Psichiatrici*, 18.12.2020.

personale o per quella delle persone care. Di conseguenza, il comportamento persecutorio provoca nella vittima stati di ansia e angoscia[65].

Il criterio della sofferenza personale è intrinsecamente soggettivo: esso può variare in intensità, spaziando da un iniziale fastidio, passando per un crescente disagio e inquietudine, fino a culminare in un vero e proprio stato di paura o terrore. Tale variabilità non compromette la rilevanza del danno psichico, ma al contrario ne evidenzia la complessità, poiché ogni vittima reagisce in modo diverso in base alla propria storia personale, alla percezione del pericolo e alle risorse psicosociali a disposizione[66].

Lo stalking, infatti, produce effetti che si estendono ben oltre il trauma individuale. Lo studio di Spitzberg e Cupach, infatti, propone una mappatura degli impatti su più livelli: dalla sofferenza diretta della vittima ai disagi vissuti dalla rete sociale, fino ai costi indiretti per il sistema pubblico. Le vittime manifestano il bisogno urgente di protezione, attenzione, riservatezza, sostegno e aiuto psicologico. Tuttavia, numerosi ostacoli di natura sia pratica sia emotiva interferiscono con la possibilità di chiedere aiuto. Il timore di eventuali ritorsioni da parte del persecutore rappresenta uno dei principali deterrenti alla denuncia, contribuendo a mantenere la vittima in uno stato di soggezione e vulnerabilità[67].

A ciò si aggiunge la difficoltà nel condividere l'esperienza con la propria rete sociale: frequentemente, la vittima evita di confidarsi con amici o conoscenti per non esporli a eventuali pericoli, oppure omette di informare i familiari per il timore di reazioni impulsive o sproporzionate da parte di questi ultimi nei confronti dello stalker. Questo isolamento sociale, aggravato dalla paura e dalla vergogna, tende a intensificare l'angoscia e la sofferenza psicologica e non permette di portare alla luce il problema[68].

La letteratura scientifica consente di suddividere le vittime di stalking in due principali macro-sezioni: vittime primarie (o dirette) e vittime secondarie (o indirette), in base alla relazione che intrattengono con il molestatore e al grado di coinvolgimento nelle dinamiche persecutorie.

Le *cd. vittime primarie* sono coloro che subiscono in prima persona i comportamenti molesti e intrusivi dello stalker. All'interno di questa categoria si distinguono diversi sottogruppi, in base alla natura del legame preesistente con il persecutore. Tra questi vi sono gli e*x intimi*, che comprendono soggetti che hanno avuto una relazione sentimentale, affettiva o sessuale con il

---

[65] I. MERZAGORA BETSOS, R. PETTOROSSI, *Stalking e danno psichico*, in *Rivista Italiana di Criminologia*, 2009, n. 9, p. 548.

[66] B. C. GARGIULLO, R. DAMIANI, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato*, FrancoAngeli, Milano, 2023, p. 63.

[67] B. H. SPITZBERG, W. R. CUPACH, *The state of the art of stalking: taking stock of the emerging literature*, in *Aggression and Violent Behavior*, 2007, n. 1, pp. 72-73.

[68] B. C. GARGIULLO, R. DAMIANI, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato*, FrancoAngeli, Milano, 2023, p. 64.

molestatore. *Amici e conoscenze occasionali*, ossia soggetti che hanno avuto con lo stalker una relazione superficiale, transitoria o comunque limitata a contesti sociali informali[69].

Alcune categorie professionali, poi, risultano particolarmente esposte al rischio di essere vittimizzate, soprattutto quando esercitano ruoli che implicano una relazione di aiuto, in cui il cliente diventa l'elemento centrale del processo di cura, ovvero i cd. *Health Care Professionals*. Psicologi, operatori sanitari e assistenti sociali, ad esempio, possono essere percepiti dai molestatori come figure affettivamente disponibili, interpretando i segnali di supporto come manifestazioni di interesse personale o romantico[70].

La categoria delle vittime primarie comprende, infine, anche gli *sconosciuti*, con i quali lo stalker non ha mai avuto alcun rapporto o contatto significativo, e le *personalità pubbliche*, appartenenti, ad esempio, al mondo dello spettacolo, dello sport o della politica, che possono divenire oggetto di attenzioni persecutorie motivate dalla ricerca di un legame intimo o da fantasie ossessive[71].

Le *cd. vittime secondarie*, o indirette, sono soggetti che, pur non essendo il bersaglio principale dello stalker, subiscono le conseguenze delle condotte persecutorie a causa della loro prossimità fisica, emotiva o sociale alla vittima primaria. Tra queste rientrano familiari, amici, colleghi di lavoro e coinquilini. Spesso, lo stalker percepisce queste figure come ostacoli all'instaurarsi della relazione desiderata con la vittima e, per tale motivo, può rivolgere loro minacce, molestie o aggressioni[72].

Nel delineare il quadro delle diverse tipologie di vittime di stalking, è necessario affrontare anche un aspetto delicato e complesso del fenomeno: quello rappresentato dalle *cd. false vittime*. Sebbene meno frequente, questa categoria merita attenzione sia sotto il profilo psicopatologico sia in relazione alle implicazioni giuridiche e sociali che può comportare. Le denunce false sono difficili da distinguere da quelle vere solo sulla base dei racconti: le differenze esistono, ma sono sottili e non sempre identificabili, soprattutto in assenza di prove concrete[73].

L'aumento dell'attenzione mediatica e sociale nei confronti del tema dello stalking, accompagnato da una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ha indirettamente contribuito alla legittimazione e alla diffusione di tali percezioni distorte, favorendo in alcuni soggetti fragili l'identificazione con il ruolo della vittima, anche quando non vi sono reali condotte persecutorie in atto.

---

[69] P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *op. cit.*, pp. 58-59.

[70] M. PARIANO, *Aspetti giuridici e psicologici dello stalking e nuove categorie a rischio*, in *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, 13.2.2025.

[71] P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *op. cit.*, p. 60.

[72] P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *op. cit.*, p. 61.

[73] L. P. SHERIDAN, E. BLAAUW, *Characteristics of False Stalking Reports*, in *Criminal Justice and Behavior*, 4.2.2015.

Nel tentativo di approfondire il fenomeno delle false vittime di stalking, Miconi propone una possibile tipizzazione delle false vittime[74].

Gli *pseudo molestati* ritengono di essere perseguitati senza disporre di elementi concreti a sostegno della propria convinzione. I *deliranti perseguitati*, invece, interpretano come persecutori comportamenti e persone a causa di condizioni paranoiche o deliranti. I *vittimogeni*, avendo subito precedenti esperienze di vittimizzazione, tendono a percepire come persecutori anche comportamenti non molesti, proiettando su di essi esperienze traumatiche pregresse. Gli *ipocondriaci perseguitati* assumono consapevolmente il ruolo di vittima per ottenere attenzione, accudimento o rassicurazioni. Infine, i *simulatori interessati* formulano intenzionalmente false accuse di stalking per conseguire vantaggi personali, economici, giuridici o relazionali, ad esempio nell'ambito di conflitti familiari o separazioni[75].

Sebbene in una minoranza di casi si registrino denunce infondate o strumentali – le cd. "false vittime" di stalking – la letteratura scientifica concorda nel sottolineare come tali situazioni non debbano distogliere l'attenzione dalla gravità delle conseguenze psicologiche che lo stalking determina nelle vittime reali. È facile intuire i gravi effetti psicologici che possono colpire una vittima costretta a subire atti persecutori per mesi o anni, poiché la propria sfera personale e privata è costantemente lesa[76].

Le condotte persecutorie, pertanto, non si limitano a generare un disagio momentaneo, ma possono produrre esiti profondi e duraturi.

Tra le manifestazioni più rilevanti rientra il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) che può insorgere in seguito all'esposizione a eventi percepiti come fortemente minacciosi e che si manifesta attraverso ricordi intrusivi, flashback, intensa reattività agli stimoli associati all'evento. Un altro elemento caratteristico è lo stato di iperattivazione, che può manifestarsi attraverso sintomi fisici, disturbi del sonno e una persistente sensazione di allerta. Le vittime possono inoltre sviluppare disturbi somatoformi, ovvero quadri clinici caratterizzati da una sintomatologia somatica persistente e invalidante in assenza di una causa organica dimostrabile[77].

Il corpo diventa così il teatro in cui si esprimono le sofferenze emotive non elaborate, con ricadute negative sulla qualità della vita e sul funzionamento quotidiano

Tra le condizioni cliniche associate a fattori stressanti dovuti alle condotte persecutorie, merita particolare attenzione il disturbo dell'adattamento. Tale disturbo si configura come una risposta emotiva o comportamentale disfunzionale a uno o più eventi stressanti chiaramente

---

[74] A. MICONI, *op. cit.*, p. 102.

[75] A. MICONI, *op. cit.*, pp. 103-104.

[76] J. H. KAMPHUIS, P. M. G. EMMELKAMP, *Stalking, a contemporary challenge for forensic and clinical psychiatry*, in *The British Journal of Psychiatry*, 2000, n. 3, pp. 206-209.

[77] J. DU, H. DIAO, X. ZHOU, C. ZHANG, Y. CHEN, Y. GAO, Y. WANG, *Post-traumatic stress disorder: a psychiatric disorder requiring urgent attention*, in *Medical Review*, 2.8.2022.

identificabili, con esordio entro tre mesi dall'esposizione al fattore di stress. Si presenta con un forte disagio che limita in modo evidente la vita sociale, il lavoro o altre attività importanti della routine quotidiana.

Accanto al disturbo dell'adattamento, è opportuno menzionare la Sindrome da affaticamento cronico (CFS), una condizione caratterizzata da una stanchezza persistente e invalidante che si accompagna frequentemente a una varietà di sintomi somatici, tra cui dolori muscolari, cefalea e difficoltà cognitive.

Il fenomeno del *burnout*, poi, rappresenta una forma di esaurimento psico-fisico legata principalmente a condizioni di stress cronico in ambito lavorativo. A differenza della CFS, il *burnout* non si esprime tanto attraverso una sensazione di stanchezza fisica, quanto con un crescente senso di frustrazione e una profonda insoddisfazione, che chiaramente impattano sul rendimento lavorativo e sul benessere psicologico complessivo[78].

Infine, tra le possibili conseguenze, si annovera l'avversione sessuale, disturbo caratterizzato dalla repulsione e dal conseguente crollo del desiderio che porta la vittima a evitare il contatto fisico con il partner, utilizzando delle giustificazioni mediante strategie di copertura, come andare a letto presto o impegnarsi in modo eccessivo e totalizzante in attività quotidiane o lavorative[79].

In risposta a tali vissuti traumatici, le vittime di stalking mettono spesso in atto una serie di strategie di *coping*, volte sia a gestire il senso di minaccia e vulnerabilità percepito sia a ricostruire un equilibrio psichico compromesso[80].

Tra queste assume particolare rilievo la documentazione sistematica degli episodi, attraverso la conservazione di messaggi, lettere, fotografie, registrazioni e altre prove utili a ricostruire nel tempo la condotta persecutoria. È inoltre opportuno interrompere, per quanto possibile, i contatti con il persecutore – un tentativo di negoziazione potrebbe essere interpretato come un segnale di disponibilità e interesse, alimentando così la condotta persecutoria – e informare tempestivamente le autorità competenti, così da consentire un intervento precoce[81].

Altrettanto importante è il coinvolgimento della rete sociale della vittima, costituita da familiari, amici, colleghi e persone di fiducia, che può offrire sostegno e contribuire alla sua sicurezza. A ciò si aggiunge la possibilità di ricorrere a specifiche misure di protezione e ai servizi territoriali e alle organizzazioni specializzate, in grado di fornire supporto psicologico, legale e pratico[82].

---

[78] H. EGE, *Al centro della persecuzione: analisi, conseguenze e valutazioni del comportamento persecutorio*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 188-193.

[79] B. C. GARGIULLO, R. DAMIANI, *op. cit.*, p. 66.

[80] L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 24.2.2015.

[81] P. CURCI, G. M. GALEAZZI, C. SECCHI, *op. cit.*, p. 67.

[82] P. CURCI, G. M. GALEAZZI, C. SECCHI, *op. cit.*, pp. 68-69.

7. Brevi conclusioni.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni evidenzia il progressivo rafforzamento del sistema di tutela delle vittime di atti persecutori, attraverso l'introduzione di strumenti volti ad anticipare l'intervento dello Stato rispetto alla consumazione di condotte sempre più gravi. In tale prospettiva, le misure di prevenzione amministrativa, le misure cautelari e le innovazioni introdotte dal Codice Rosso e dal Codice Rosso Rafforzato testimoniano la volontà del legislatore di costruire un sistema di protezione più tempestivo ed efficace.

L'analisi dei dati statistici mostra, tuttavia, come l'effettività di tale sistema non possa essere valutata esclusivamente sul piano normativo. L'incremento delle segnalazioni registrato negli ultimi anni sembra riflettere una crescente emersione del fenomeno, favorita da una maggiore consapevolezza sociale e istituzionale, mentre l'elevato numero di archiviazioni evidenzia le persistenti difficoltà probatorie che caratterizzano il reato di atti persecutori.

Ne consegue che la tutela delle vittime non dipende soltanto dall'introduzione di nuovi strumenti normativi, ma anche dalla loro concreta attuazione da parte delle istituzioni coinvolte. L'efficacia del sistema richiede, infatti, un'applicazione tempestiva e coordinata delle misure di prevenzione e protezione, affinché l'anticipazione della tutela perseguita dal legislatore possa tradursi in una reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone esposte a condotte persecutorie.

Tra le prospettive future, quindi, risulta fondamentale rafforzare la formazione di operatori, forze dell'ordine e insegnanti, al fine di migliorare la prevenzione e la gestione del rischio. Potenziare i canali di informazione, favorire un'apertura maggiore all'accesso ai dati, può sicuramente contribuire alla diffusione della consapevolezza del fenomeno. Solo attraverso un'informazione adeguata e puntuale, promuovendo il confronto nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei vari contesti sociali, è possibile sensibilizzare sull'argomento.

Parallelamente, è necessario potenziare gli strumenti di protezione, come il braccialetto elettronico, garantendone un'applicazione tempestiva ed efficace.

La vera sfida, quindi, resta quella culturale: prevenire lo stalking significa intervenire sugli schemi mentali e sociali che normalizzano il possesso, la subordinazione e la ricerca morbosa di controllo. Solo attraverso un investimento continuativo in educazione, formazione e reti di protezione sarà possibile potenziare la tutela delle vittime di atti persecutori.

Se è vero che il fenomeno non è in netta diminuzione, a crescere è la consapevolezza, che è stata il filo conduttore di questo articolo.

La consapevolezza, che deriva dalla conoscenza, rappresenta il presupposto essenziale di ogni forma di prevenzione: solo comprendendo il fenomeno, le sue manifestazioni e le risorse disponibili è possibile trasformare la consapevolezza in una concreta forma di tutela.